

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3644-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 20 gennaio 2006

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifica della Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) e del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'EUROPOL, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro dell'interno**

**col Ministro della giustizia**

**e col Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 2005

## INDICE

|  |             |   |
|--|-------------|---|
| Relazione .....                                      | <i>Pag.</i> | 3 |
| Pareri:  |             |   |
| – della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....  | »           | 4 |
| – della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....  | »           | 5 |
| – della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente ..... | »           | 6 |
| Disegno di legge .....                               | »           | 7 |

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea (UE) fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 23 marzo 1998, n. 93, è stata poi integrata dal Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità del predetto Ufficio, dei suoi membri e agenti, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 182. Ora, il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica di un ulteriore Protocollo integrativo del 2002, che modifica la citata Convenzione e, inserendosi nel quadro dell'azione di potenziamento dell'EUROPOL quale strumento operativo per la cooperazione di polizia tra gli Stati membri dell'UE, introduce nuove disposizioni concernenti le squadre investigative comuni costituite presso i Paesi *partners*. Infatti, la possibilità per l'EUROPOL di partecipare a tali squadre investigative comuni appare di particolare rilievo per l'attività di contrasto a specifiche fattispecie criminali, soprattutto ai fini della lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata.

In tal senso, il Protocollo di cui si chiede la ratifica prevede la partecipazione, con funzioni di supporto, degli agenti dell'EUROPOL alle squadre investigative comuni nei casi in cui i reati oggetto d'indagine rientrino nelle competenze dello stesso Ufficio europeo di polizia. Nel dettaglio, il documento in esame precisa che gli agenti dell'EUROPOL possono prestare assistenza e scambiare informazioni con tutti i membri della squadra investigativa comune interessata all'indagine. Vengono quindi definite le modalità di tale collaborazione, specificando che la partecipazione in questione verrà attuata sotto il profilo amministrativo in base a un accordo

fra il direttore dell'EUROPOL e le autorità competenti degli Stati membri che costituiranno le squadre investigative; viene peraltro esclusa la partecipazione all'espletamento di qualsiasi misura coercitiva.

È altresì introdotta dal Protocollo una nuova disposizione riguardante la possibilità per l'EUROPOL di chiedere alle autorità competenti dei Paesi membri di avviare, svolgere e coordinare indagini in alcune circostanze particolari. Le richieste di apertura delle indagini devono essere esaminate dagli Stati interessati, i quali sono poi tenuti a comunicare all'EUROPOL le conseguenti decisioni. Si stabilisce inoltre che di tali richieste d'indagine debba essere informata anche Eurojust, l'unità di cooperazione giudiziaria istituita in ambito UE nel 2002.

Si rende noto, infine, che altri articoli del Protocollo disciplinano la responsabilità civile per eventuali danni causati da membri dell'EUROPOL a seguito della loro partecipazione alle squadre investigative comuni e il ruolo del consiglio di amministrazione del medesimo Ufficio europeo in relazione alla decisione di collaborare all'attività delle squadre in questione, nonché l'applicazione di privilegi e immunità ai suoi membri in presenza di atti ufficiali compiuti in occasione della citata partecipazione. Non sono invece previsti dal disegno di legge particolari oneri finanziari, dal momento che l'Italia già finanzia le attività dell'EUROPOL attraverso un contributo obbligatorio stabilito in sede di stipula della relativa Convenzione.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PROVERA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

29 novembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

11 gennaio 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui dalle eventuali indagini penali richieste da parte di EUROPOL agli organi di polizia italiani, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *b*), capoverso 1, non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto rientranti nelle attività già svolte ordinariamente a legislazione vigente dagli stessi organi di polizia, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: GIRFATTI)

29 novembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, considerato che il Protocollo in ratifica reca norme che consentono la partecipazione degli agenti dell'EUROPOL alle attività di preparazione, coordinamento ed effettuazione delle squadre investigative comuni degli Stati membri (esclusa la partecipazione all'espletamento di misure coercitive), nonché la possibilità di richiedere alle autorità competenti degli Stati membri di avviare, svolgere e coordinare indagini in alcune circostanze particolari, formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo recante modifica della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) e del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002.

### Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 3, del Protocollo stesso.

### Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

